

COMUNE DI TALEGGIO

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

In attuazione del D.P.R. 285/1990

Aggiornato ai sensi del

Regolamento Regionale n.6/2004 e s.m.i. e della

Legge Regione Lombardia n.33/2009 e s.m.i.

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2013

Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 28/6/2014

Modificato con deliberazione del C.C. n. 9 del 20/5/2016

Modificato con deliberazione del C.C. n. 24 del 04/11/2016

Modificato con deliberazione del C.C. n. 19 del 20.11.2020

Febbraio 2013

INDICE

- Capo I:	Deposizione dei cadaveri nella cassa	pag. 3
- Capo II:	Trasporto dei cadaveri	pag. 5
- Capo III:	Inumazioni	pag. 9
- Capo IV:	Tumulazioni	pag. 11
- Capo V:	Esumazioni e estumulazioni	pag. 15
- Capo VI:	Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie	pag. 18
- Capo VII:	Ordinamento generale dei servizi e personale addetto	pag. 21
- Capo VIII:	Contravvenzioni	pag. 26
- Capo IX:	Disposizioni finali	pag. 27

Il presente regolamento disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.

CAPO I

DISPOSIZIONE DEI CADAVERI NELLA CASSA

ART. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 41 del R.R. 9 Novembre 2004, n.6 e s.m.i., il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nella cassa.

ART. 2

2. Ogni cassa deve contenere solo un cadavere. Possono essere chiusi nella stessa cassa soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART. 3

3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nella cassa, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

ART. 4

1. Le casse, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di mm 16.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle di famiglia, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n.6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).

ART. 5

1. Sulla cassa, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa in materiale inossidabile e non alterabile col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.
La targa porterà anche il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

ART. 6

1. Qualora venga constatata la non perfetta tenuta della cassa, la verifica verrà eseguita dal personale del gestore del cimitero. La presenza del personale ASL potrà essere richiesta qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

ART. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale dal Funzionario Comunale incaricato che verrà depositato presso l'Ufficio di Stato Civile.

ART.8

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento di tumulazione.
2. Il Responsabile del servizio è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Dipartimento di Prevenzione Medico A.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice Penale.

CAPO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 9

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, morte fuori, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 15 comma 8 del R.R. 6/2004 e s.m.i.;
 - e) i resti mortali delle persone sopra indicate;
 - f) I cadaveri dell'oriundo, del suo coniuge, fatto salvo, comunque, il diniego di ricevimento per eventuali situazioni di insufficienza di area e/o disponibilità di loculi del cimitero per il quale è richiesta la destinazione e consentendo nel contempo il ricevimento del cadavere in altra struttura cimiteriale del Comune che ne presenta i requisiti; Sarà data comunque priorità ai cadaveri di persone residenti, garantendo in ogni caso la disponibilità di almeno tre posti liberi per ogni frazione. **(Modif. Delib. C.C. n. 19/2020 e n. 28/2020).**

Sono fatti salvi i diritti acquisiti su prenotazioni e/o concessioni precedenti alla data di entrata in vigore del provvedimento del Cons. Comunale n°13 del 23 aprile 2002.

ART. 10

1. Il trasporto dei cadaveri al Cimitero avverrà a pagamento salvo i casi di indigenza per i quali il trasporto potrà essere assunto a carico del Comune.

ART.11

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione, la quale deve essere consegnata al Responsabile del servizio.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui all'art. 37 del R.R. 6/2004 e s.m.i..

ART. 12

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal

Responsabile del Servizio secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 35 del R.R. 6/2004 e s.m.i..

2. Il Decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 13

1. I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti in luoghi pubblici o lungo la via per infortunio od altra causa, verranno trasportati al deposito di osservazione del Cimitero e si dovrà disporre in modo che il Responsabile possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 14

1. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante seguendo le prescrizioni dell'art.40 comma 4 del Reg. Reg. n°6/2004 e s.m.i..
E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo casi che il Dipartimento di Prevenzione Medico A.S.L. le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. L'autorizzazione al trasporto può essere concessa attenendosi alle disposizioni di cui all'Art. 70 commi 3 e 4 della L.Regionale n.33/2009 e s.m.i..
3. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 19 quando si tratti di malattie infettive – diffuse di cui all'elenco del Ministero della Sanità.

ART. 15

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Dipartimento di Prevenzione Medico A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive ai sensi dell'Art. 40, comma 5 del Reg. Reg. n°6/2004 e s.m.i..

ART. 16

1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 17

1. I cortei funebri non devono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

ART. 18

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del Servizio del luogo ove è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui all'art. 11 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 19

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dai casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i..
2. Il trattamento antiputrefattivo, se ricadente nelle tipologie previste dal D.P.R. n°285/1990, è richiesto esclusivamente per i trasporti all'estero e al di fuori della Regione come da delibera della Giunta Regionale del 21/01/2005, N. 7/20278 e s.m.i..

ART. 20

1. Preparata la cassa, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla Camera Mortuaria del Cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 21

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino dal 10 Febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937, n 1379, che prevede il rilascio di passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i..

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28.04.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i..

ART. 22

La cassa proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnata da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al Responsabile del servizio il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui agli articoli al Capo VII del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione Medico A.S.L.

ART. 23

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più breve.

ART. 24

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, attenendosi a quanto disposto dall'articolo 35 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., dall'art.44 del Regolamento Regionale n.6/2004 e s.m.i. e dall'art.71 della Legge Regione Lombardia n.33/2009 e s.m.i..

ART. 25

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolte in cassetta di zinco portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

CAPO III

INUMAZIONI

ART. 26

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica che deve distare dal fondo delle fosse almeno m 0,50.

ART. 27

1. Ogni fossa sarà temporaneamente contrassegnata fino alla posa del monumento da parte dei familiari con una targhetta portante l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 28

1. Ciascuna fossa deve essere scavata con le dimensioni prescritte al successivo art. 29 e, dopo che vi sia stato deposta la cassa, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 29

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (non inferiore a m. 1,50) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,30 da ogni lato.
2. Le fosse per cadaveri di fanciulli di età sino a dieci anni debbono avere nella parte più profonda (non inferiore a m. 1) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,30 da ogni lato.

ART. 30

1. Per le inumazioni è consentito esclusivamente l'uso di casse in legno con caratteristiche come da allegato 3 del R.R. 6/2004 e s.m.i..

ART. 31

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti

nell'atto del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.

ART. 32

1. Per calare nella fossa la cassa si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde od a braccia od a mezzo con meccanismo sicuro. Deposta la cassa nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 28
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

ART. 33

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non si ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.
2. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1.10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza dietro semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
3. All'infuori di quanto è stato indicato agli articoli precedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 34

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo come da deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.
3. Tali ricordi trascorso il periodo della concessione ventennale e salvo rinnovo, dovranno essere rimossi a cura dei proprietari almeno cinque giorni prima dell'intervento di esumazione. **(Modif. delib. C.C. n. 19/2020)**
4. E' concesso il diritto di rinnovo decennale della concessione, a richiesta degli interessati, per una sola volta sino a giungere alla collocazione per un periodo massimo di anni 30, dietro pagamento della tassa intera in vigore al momento del rinnovo.
L'ulteriore rinnovo potrà essere di volta in volta autorizzato in relazione alla esistenza di programmi di riorganizzazione delle aree cimiteriali.

CAPO IV TUMULAZIONI

ART. 35

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) Aree per tombe di famiglia in terra;
 - b) Aree per tombe individuali;
 - c) Colombari o loculi individuali;
 - d) Nicchie ossario e/o cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali;
 - e) Aree per cappelle di famiglia.

ART. 36

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a), b), c) ed e) del precedente art. 35 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'allegato n.3 del R.R. 6/2004 e s.m.i..

ART. 37

1. Le tasse di concessione di cui all'articolo 35 del presente regolamento sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 38

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, delle tombe individuali, delle cappelle di famiglia e della parte lapidea dei colombari e/o loculi, nicchie ossario e/o cinerario, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 39

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad Enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura, sino alla capienza del sepolcro o alla scadenza della concessione, nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) comma 1 del presente articolo compresi:
 - a) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - b) i fratelli e le sorelle;
 - c) il coniuge e i conviventi more uxorio.

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture di cui al comma 1c) del presente articolo è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro o allo scadere della concessione.

ART.40

1. La tumulazione in sepolture private di salme che abbiano particolari benemerienze nei confronti dei concessionari è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco di anche solo uno di essi, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno di particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

ART. 41

1. I loculi e/o colombari individuali e le tombe individuali possono contenere una sola bara.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Non può, pertanto, essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo e/o colombario è stato concesso.
4. La durata delle concessioni per le nicchie cinerarie è di 30 anni nel caso di prima sepoltura di salma con possibilità di rinnovo per 15 anni ulteriori.
5. Le concessioni di nicchie di resti di salme estumulate o esumate hanno durata massima di 15 anni.
6. Alla scadenza della concessione il Comune rientrerà in possesso del loculo e/o colombario facendo porre i resti mortali nell'ossario del Comune.
E' riservata però agli eredi la facoltà di rinnovo della concessione in vigore all'epoca della scadenza una sola volta per ulteriori 15 anni.
E' fatto salvo il diniego del rinnovo della concessione per la situazione d'insufficienza del cimitero e l'impossibilità di provvedere tempestivamente al suo ampliamento e/o alla costruzione di nuovi colombari e/o loculi individuali.
7. I resti mortali potranno essere collocati in loculi ossari e/o cinerari individuali se sottoposti a cremazione.
8. Nei loculi e/o colombari e nelle tombe individuali, e nei loculi e ossari e/o cinerari possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie, conformemente al presente regolamento. **(Modif. Delib. C.C. n. 24/2014).**
9. E' altresì consentita la concessione di un loculo individuale a persone ancora in vita, a condizione che le stesse siano coniugi o parenti di primo grado del defunto e che il loculo richiesto sia contiguo ("**a contatto**" – **Interpretazione autentica Delib. C.C. n. 13/2017**) a quello del defunto medesimo. **(Modif. Delib. C.C. n. 9/2016).**
10. Ricorrendo l'ipotesi di cui al punto n. 9 la durata di cui al precedente punto 3 decorre dalla data di tumulazione. Gli anni precedenti verranno pagati in proporzione. **(Modif. Delib C.C. n. 24/2016).**

ART. 42

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il permesso dal Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre 15 cm.

ART. 43

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia e/o individuale e/o cappelle, dietro la prestazione di regolare progetto e rilascio di concessione edilizia e previo pagamento della relativa tassa calcolabile sulla base dei mq. effettivi di terreno da occupare.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente da privati.
3. I singoli progetti dovranno essere approvati dal Comune, su conforme parere del Dipartimento di Prevenzione Medico A.S.L. e dietro approvazione della Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
4. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
5. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione Medico A.S.L..

ART. 44

1. Le cappelle di famiglia in concessione non potranno essere oggetto di cessione tra privati e le concessioni avranno durata di 99 anni salvo che l'ultima salma sia stata tumulata da almeno 50 anni.
Nel caso di rinuncia o di abbandono, a seguito di verifiche ed accertamenti, di qualche singolo o di qualche famiglia, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero d'uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo anche, automaticamente, in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo della tassa di concessione del terreno secondo le tariffe vigenti al momento.
3. Resta fatto salvo quanto previsto nelle convenzioni o concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente documento.

ART. 45

1. Nessuna opera o intervento di qualunque minima entità può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio.

ART. 46

1. Le concessioni delle tombe di famiglia e/o individuali nei campi ad inumazione hanno durata di anni 40, salvo rinnovo solamente di ulteriori 20 anni.
2. Scaduto il quarantennio gli interessati dovranno chiederne il rinnovo e ciò perché risulti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute alla cura e manutenzione della tomba di famiglia e/o individuale. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono, salvi gli opportuni accertamenti per la ricerca delle stesse. Quindi le tombe cadranno, salve diverse disposizioni di legge, nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte del Consiglio Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere pubblica ragione circa l'azione del Comune. Nel caso, invece, di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento del rinnovo.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 47

1. Le concessioni a tempo determinato, di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 Febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 26 del R.R. 6/2004 e s.m.i..

ART. 48

1. La concessione o rinnovo delle tombe, cappelle di famiglia in concessione, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di Legge a spese del concessionario.
2. Per le preesistenti cappelle private si fanno salvi i diritti acquisiti in atti e/o concessioni di pertinenza.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 49

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime hanno luogo trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ART. 50

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal Responsabile del Servizio seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 51

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private, da essi acquistate in concessione nel recinto del Cimitero, o per trasferirle altrove o per sottoporle a cremazione.
2. In tal caso i resti devono essere chiusi in una cassetta di zinco a mente dell'art. 27.
3. Le lapidi, i cippi, ecc....devono essere ritirati dal Responsabile del Servizio. Essi rimarranno di proprietà del Comune, salvo diversa richiesta dei concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del Cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno riconsegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, altrimenti saranno alienate a favore del Comune.
5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti sanitari di cui al D.lgs 5 Febbraio 1997 n.22 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa e del D.P.R. 15 luglio 2003 n°254.

ART. 52

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura delle bare per qualsiasi causa, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco.

3. Le salme estumulate devono essere cremate e/o inumate dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
4. Nel caso di mancanza di posti per una delle tipologia di sepoltura, il Comune si riserva la facoltà di concedere posti salma solamente per le altre tipologie di cui al momento vi sia disponibilità oppure di ordinarne la sepoltura in un altro dei cimiteri Comunali.

ART. 53

1. Per le estumulazioni ed esumazioni si applicano le norme di cui alla L.R. n.33/2009 e s.m.i. e art. 20 del R.R. 6/2004 e s.m.i..

ART. 54

1. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Responsabile del Servizio, previa informazione al Dipartimento di Prevenzione Medico A.S.L. e nel rispetto di eventuali indicazioni dallo stesso Dipartimento formulate.
2. In caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del Responsabile del Servizio sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità, per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

ART. 55

1. Per eseguire un'esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui la salma è stata inumata o tumulata onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con idoneo disinfettante indicato dal Servizio di Igiene e sanità pubblica dell'A.S.L.; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra della cassa, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e così tutto il terreno circostante ove possa aver avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di disinfettanti a base di Sali di

ammonio quaternario. I necrofori, custodi e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno essere dotati di DPI (dispositivi di protezione individuale) riconosciuti idonei e dovrà essere prevista la redazione di procedure che governino le operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ART. 56

1. Nei casi di estumulazione e riesumazione di salme autorizzate dal Responsabile del Servizio per conto ed interesse dei privati, le spese relative saranno direttamente assolte dagli stessi ottemperando al pagamento dell'importo tariffario vigente al momento.

CAPO VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ART. 57

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.
 - b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 130/2001, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge, o di quei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.
 - c) Certificato in carta libera del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 58

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto le cui ceneri contengono.

ART. 59

1. Ogni urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 60

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. Alle cremazioni si applicano le norme di cui alla Legge n°130/2001.

ART. 61

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla Legge n.130/2001 e s.m.i., al R.R. n.6/2004 e s.m.i. ed alla L.R. n.33/2009 e s.m.i., il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri.

ART. 62

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel Cimitero, anche in Cappelle o templi appartenenti ad Enti Morali od anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del Cimitero Comunale, devono avere destinazione stabile e devono offrire garanzia contro ogni profanazione così come previsto dall'art. 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27 Luglio 1934, n 1256 e s.m.i..
2. La consegna dell'urna cineraria si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile così come previsto dall'art.14 del R.R. 6/2004 e s.m.i. e dall'art.73 comma 5 della L.R. 33/2009 e s.m.i..

ART. 63

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio della professione.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del Dipartimento di Prevenzione Medico A.S.L., della scheda di morte di cui all'art.1 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i..
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Dipartimento di Prevenzione Medico A.S.L. competente ed essa varrà come

denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle Leggi Sanitarie del 2 Luglio 1934, n.1265 e s.m.i..

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art.45 del D.P.R. n.285/1990 e s.m.i..

ART. 64

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del Dipartimento di Prevenzione Medico A.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio della professione e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Responsabile del Servizio che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.19 è eseguito dal Dipartimento di Prevenzione Medico A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 285/1990, della L.R. 33/2009 e s.m.i. e dell'art.41 del R.R. 6/2004 e s.m.i..

ART. 65

1. Sono vietate le operazioni d'imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive così come prescritto dall'art. 46 del Reg. Regionale n°6/2004.

CAPO VII
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E
PERSONALE ADDETTO

ART. 66

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., il Responsabile del Servizio può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal territorio del Comune.

ART. 67

1. Per quanto concerne i servizi relativi alla sala per autopsia, e deposito di osservazione, questi sono attualmente presenti nel cimitero della frazione Olda.

ART. 68

1. Il servizio di custodia del Cimitero è assicurato da un Responsabile del Servizio nei limiti individuati nel Regolamento personale.

ART. 69

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui alle Leggi vigenti in materia (Regolamento Regionale 6/2004 e s.m.i. e L.R. 33/2009 e s.m.i.);
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dalle Leggi vigenti in materia (Regolamento Regionale 6/2004 e s.m.i. e L.R. 33/2009 e s.m.i.);
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi sospetto il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice Penale;
 - d) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 285/1990;
 - e) assiste alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie in generale ed ai servizi di seppellimento (inumazioni e tumulazioni);
 - f) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - g) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini e atti indecorosi nel Cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel Cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - h) provvede alla preparazione del numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno stabilito per le onoranze funebri.

ART. 70

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato dal Sindaco per mezzo dello Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal Responsabile del Servizio del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta l'autorizzazione.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Salvo i casi di esumazione ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza autorizzazione del Responsabile del Servizio, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART.71

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquistato il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno in ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

ART. 72

1. Ciascuna delle fosse per inumazione dovrà avere le caratteristiche previste dai precedenti artt. 28 e 29.
2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, anteriormente e in modo perpendicolare alle file di fosse per una larghezza di almeno m. 0,80 e saranno provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 73

1. E' stretto dovere del Responsabile seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutando qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvo gli ordini che gli venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sarà occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche fosse, sempre che queste perdurino da 10 anni.
3. Le ossa raccolte che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e depositate negli ossari, mentre i rifiuti cimiteriali che verranno rinvenuti saranno equiparati a rifiuti speciali e come tali dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 74

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione dei cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, pietre tombali, ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante il numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Sulla targhetta, previa autorizzazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto e altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso, ogni cosa diverrà proprietà del Comune.

ART. 75

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica, da fissarsi sul feretro, portante impresso un numero progressivo d'iscrizione nell'apposito registro di cui alle Leggi vigenti in materia (Regolamento Regionale 6/2004 e s.m.i. e L.R. 33/2009 e s.m.i).

ART. 76

1. I cimiteri saranno aperti al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso dei cimiteri.

ART. 77

1. Qualsiasi veicolo potrà introdursi nel Cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi ed attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

ART. 78

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

2. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del Responsabile raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 79

1. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 80

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi, però, per il tempo o le intemperie venissero a cadere con pregiudizio rispetto alla loro rimessa in pristino, sarà cura del Responsabile ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel Cimitero qualora, previo avviso dello stesso, non fossero ritirati o riparati entro un mese dalle famiglie interessate.

ART. 81

1. Il Comune può far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in genere ogniqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; provvede inoltre alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 82

1. Qualunque esportazione di materiali o oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti o le corone.

ART. 83

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, alle tombe ed altri manufatti. E' proibito inoltre eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 84

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per Legge all'operazione presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 85

1. Chiunque all'interno del Cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal Responsabile o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana invitato ad uscire immediatamente e anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di Legge.

ART. 86

Area delle rimembranze.

Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri nell'area delle rimembranze, attualmente presente nel cimitero di Peghera, si rimanda alla normativa vigente, Legge 30 marzo 2001 n. 130 e art.73 comma 2 L.R. 33/2009 e s.m.i..

CAPO VIII

CONTRAVVENZIONI

ART.87

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338 – 339 – 340 e 358 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1256/1934, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12/1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge n. 689/1981.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 88

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285/1990; nel T.U. delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934; nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993; nella L.R. 33/2009 e nel R.R. 6/2004 con relativi allegati e s.m.i..

ART. 89

1. Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il precedente attualmente in vigore.

ART. 90

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line.